

Policy del Gruppo Credito Fondiario per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse

GRUPPO CREDITO FONDIARIO

Oggetto	Policy del Gruppo Credito Fondiario per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione	Data di approvazione	16 dicembre 2020
Stato	In vigore dal 21 dicembre 2020	Versione	7

Elenco revisioni		
N°	Data	Motivazione
1	Dicembre 2012	Prima versione
2	10 giugno 2015	Seconda versione
3	18 aprile 2018	Terza versione
4	29 novembre 2018	Quarta versione
5	19 giugno 2019	Quinta versione
6	24 giugno 2020	Sesta versione
7	16 dicembre 2020	Settima versione

Credito Fondiario S.p.A.

"Policy del Gruppo Credito Fondiario per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse"

INDICE

1.	Premessa.....	4
1.1	Oggetto.....	4
1.2	Perimetro di applicazione e recepimento interno	5
2.	Normativa e documentazione di riferimento.....	6
2.1	Normativa Interna	6
2.2	Normativa Esterna	6
3.	Definizioni.....	7
4.	Ruoli e responsabilità.....	12
5.1	Capogruppo	12
5.2	Altre società facenti parte del Gruppo.....	13
5.3	Funzioni aziendali	13
5.	Misure organizzative.....	13
6.	Operazioni con Soggetti Collegati.....	15
6.1	Tipologie di Operazioni	15
6.2	Esenzioni e deroghe.....	17
6.3	Mappatura delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati	18
6.4	Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e relativo censimento	19
6.5	Limiti alle Attività di Rischio	21
6.6	Procedure deliberative.....	23
6.6.1	Altre fattispecie di Operazioni oggetto di delibera.....	27
7.	Gestione degli interessi personali del Personale diverso dai Soggetti Collegati.....	29
8.	Operazioni nelle quali un Soggetto Collegato oppure un beneficiario del servicing siano portatori di un interesse personale in conflitto con quello di un altro Soggetto Collegato o di un altro beneficiario del servicing.....	31
9.	Operazioni di mercato aventi ad oggetto portafogli gestiti dal Gruppo.....	37
10.	Il sistema dei controlli.....	37

<i>11. IAS 24 e Segnalazioni di Vigilanza in materia di soggetti collegati.....</i>	<i>39</i>
<i>12. Allegati.....</i>	<i>41</i>
<i>13. Contatti.....</i>	<i>41</i>

1. Premessa

1.1 Oggetto

La presente Policy illustra i principi, i ruoli, le responsabilità e le misure organizzative adottate dal Credito Fondiario S.p.A. (in seguito "**Banca**", "**Credito Fondiario**" o la "**Capogruppo**"), nonché dalle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Capogruppo e appartenenti al gruppo bancario Credito Fondiario (in seguito "Gruppo"), in linea con il vigente quadro normativo, con l'obiettivo di:

- a) presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e/o delle Società Controllate (come *infra* definite) possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca e/o delle Società Controllate a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti, nonché per la Banca e/o le Società Controllate;
- b) assicurare che si adotti ogni misura ragionevole per evitare che i conflitti di interessi ledano gli interessi della clientela e della Banca e/o delle Società Controllate.

In particolare, la Policy disciplina la gestione:

- delle operazioni con Soggetti Collegati (come *infra* definiti) ai sensi della normativa di Vigilanza dettata da Banca d'Italia;
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 ("**TUB**");
- degli interessi personali del Personale (come *infra* definito) del Credito Fondiario e/o delle Società Controllate diverso dai Soggetti Collegati;
- degli eventuali conflitti di interessi nell'ambito delle attività di *servicing* svolte dalla Banca e/o dalle Società Controllate.

A tale proposito, la Banca stabilisce per l'intero Gruppo, *inter alia*:

- i criteri per l'identificazione dei Soggetti, ivi inclusi le Parti Correlate e i Soggetti Collegati;
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione in relazione alle Operazioni (come *infra* definite) con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- i casi di esenzione o deroga dall'applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione degli organi sociali;
- i presidi da applicare a Operazioni con Soggetti Collegati che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali;

- i limiti alle Attività di Rischio (come *infra* definite) nei confronti dei Soggetti Collegati;
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli organi sociali della Capogruppo relativi a Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d'Italia in relazione alle Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati;
- le regole inerenti al sistema dei controlli.

1.2 Perimetro di applicazione e recepimento interno

Con riferimento alle attività della Capogruppo si evidenzia che la presente Policy:

- a) è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, che rivede periodicamente le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti d'interessi nei confronti dei Soggetti Collegati;
- b) definisce l'insieme dei Soggetti Collegati;
- c) la Banca segnala a Banca d'Italia, a livello individuale e consolidato, le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa segnaletica prudenziale.

L'aggiornamento della presente *Policy* sarà effettuato con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, a seguito di innovazioni introdotte dal regolatore nazionale, di modifiche interne di carattere procedurale e/o organizzativo ovvero nel caso in cui vengano effettuate attività differenti da quelle attualmente previste, e comunque nei casi previsti dalle disposizioni previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

Le Società Controllate sono tenute a recepire, *mutatis mutandis*, la presente Policy, che viene adottata dalla Capogruppo come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi organi competenti, anche ai sensi dell'art. 61, quarto comma, TUB. In particolare, la presente Policy trova integrale applicazione per il Gruppo Credito Fondiario, salve le regole deliberative specificatamente indicate per la Capogruppo. La Policy prevede, altresì, misure di indirizzo e coordinamento per le Società Controllate ai fini dell'applicazione della Policy medesima.

La presente *Policy*, in conformità alla normativa di Vigilanza, è pubblicata sul sito *internet* della Banca e nelle *intranet* della Banca e delle Società Controllate.

2. Normativa e documentazione di riferimento

2.1 Normativa Interna

- Codice Etico e di Comportamento di Gruppo
- Statuto Sociale della Capogruppo
- Regolamento e Processo della Funzione Compliance

2.2 Normativa Esterna

- Codice Civile, art. 2391, “*Interessi degli amministratori*”; disciplina gli obblighi dei soggetti tenuti a comunicare il conflitto di interesse; a tale riguardo si evidenzia che:
 - 1) *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;*
 - 2) *Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione;*
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB), artt. 53 “Vigilanza regolamentare” e 136 “Obbligazioni degli esponenti bancari” (disciplina la procedura per deliberare l’assunzione di obbligazioni da parte della Banca con gli esponenti della Banca stessa nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate);
-
- Banca d’Italia: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (“**Circolare 285**”) “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte III, Cap. 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati”;
- Banca d’Italia: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (“**Circolare 288**”) “Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari” e successivi aggiornamenti, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, par. 5.3 Conflitti di interesse (attività di *servicing*);
- Parti Correlate, come *infra* definite, nonché ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni del Codice Civile che regolano il conflitto d’interessi relativo a rapporti con talune specifiche parti correlate, quali (i) i componenti degli organi di amministrazione (cfr. art. 2391 cod. civ. sopra richiamato, nonché le connesse disposizioni in materia di illeciti penali ex artt. 2629-*bis* e 2634 cod. civ.), (ii) le società che esercitano

direzione e coordinamento (art. 2497 cod. civ.) e (iii) gli azionisti in conflitto di interessi (art. 2373 cod. civ.).

3. Definizioni

Ai fini della presente Policy si definiscono:

"Amministratore Indipendente", l'amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV);

"Attività di Rischio", ai sensi della Circolare 285, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni. Tra le Attività di Rischio sono ricomprese eventuali operazioni di finanziamento, affidamento, concessione di credito e/o acquisto di crediti, a fronte delle quali potrebbe generarsi un'esposizione a carico della Capogruppo (es: rischio di mancata restituzione del finanziamento o di mancato pagamento del credito acquistato).

"Comitato Large Exposure", istituito all'interno della Capogruppo, ha il ruolo di garantire una gestione puntuale e dettagliata delle "esposizioni rilevanti", così come definite nel Regolamento Aziendale della Capogruppo e nel Regolamento del Gruppo Bancario;

"Comitato Controlli Interni e Rischi", istituito all'interno della Capogruppo, ha il ruolo di supportare il Consiglio di Amministrazione della stessa nel governo della gestione integrata dei complessivi rischi aziendali ai quali è esposta la Banca e le Società Controllate;

"Comitati Special Servicing", istituiti all'interno della Capogruppo e delle Società Controllate, hanno il ruolo di facilitare la massima condivisione delle decisioni sulle tematiche operative afferenti allo Special Servicing;

"Controllo", ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

"Corporate Affairs", la struttura aziendale, accentrata nella Capogruppo, di supporto agli organi aziendali della Capogruppo e delle Società Controllate nell'espletamento degli adempimenti societari di competenza;

"Esponenti Aziendali", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca (o un Intermediario vigilato appartenente al Gruppo). La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

L'art. 136 TUB prevede: *"Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste"*;

"Fondi propri", l'aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successive modificazioni (in seguito "CRR");

"Gruppo Credito Fondiario" o **"Gruppo"**, il gruppo bancario composto da Credito Fondiario in qualità di banca capogruppo e da tutte le società da questo direttamente e indirettamente controllate ai sensi dell'art. 60 TUB;

"Influenza Notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume

in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza" come *infra* definite –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

"Intermediario vigilato", le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri o a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;

"Joint Venture", ogni accordo mediante il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;

"Operazione", qualunque transazione che comporta (i) assunzione di Attività di Rischio; e/o (ii) trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, compiuta da Credito Fondiario con Parti Correlate, direttamente o per il tramite di Società Controllate. Si considerano comunque incluse:

- operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;

"Operazione con Soggetti Collegati", qualunque transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, compiuta da Credito Fondiario con Soggetti Collegati, direttamente o per il tramite di Società Controllate, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti del Gruppo, quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- iv) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o "*collateral*" poste in essere nell'ambito di un sistema accentrato di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

"Parte Correlata", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o un Intermediario vigilato appartenente al Gruppo:

1. l'Esponente Aziendale della Banca e/o di un Intermediario vigilato / società non vigilata;
2. il partecipante al capitale sociale di una banca o un Intermediario vigilato ai sensi degli artt. 19 e 106 TUB;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca e/o di un Intermediario vigilato, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o un Intermediario vigilato del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

"Personale", gli organi amministrativi, di direzione e di controllo, i dipendenti e gli eventuali collaboratori della Banca e/o delle società del Gruppo, ascrivibili al "personale più rilevante" identificato dalla Capogruppo ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e

incentivazione (Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6);

"Società Controllata" o **"Società Controllate"**, le società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Credito Fondiario ai sensi dell'art. 23 TUB;

"Soggetti", le Parti Correlate, i Soggetti Connessi, il Personale e/o gli Stretti Familiari, ovvero tutti gli altri soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia richiede che vengano applicate le disposizioni di cui alla presente Policy in ragione di conflitti di interessi ravvisati in concreto;

"Soggetti Collegati", l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della presente disciplina, vengono censiti come Stretti Familiari anche gli affini fino al secondo grado di una Parte Correlata. Tali informazioni sono conservate e messe a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia a cura della struttura Corporate Affairs;

"Soggetti Connessi":

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

"SPV", *Special Purpose Vehicle* costituite ai sensi della Legge 130/99 ed iscritte nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto dalla Banca d'Italia;

"Stretti Familiari", i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo¹, le società o le imprese controllate dagli stessi "Stretti familiari";

"Struttura Aziendale Proponente", struttura responsabile (all'interno della Banca o della Società Controllata) della conduzione della fase istruttoria, incaricata sia della raccolta di specifiche informazioni sull'operazione sia dello svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni sulla stessa;

¹ I parenti fino al secondo grado, definiti in conformità alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza, della Parte Correlata sono:

- Parenti di 1° grado: padre e madre – figlio o figlia;
- Parenti di 2° grado: nonno o nonna – nipote (figlio del figlio o della figlia) – fratello o sorella.

“**Struttura Bank Regulatory Reporting**”, struttura della Banca che garantisce l’adempimento degli obblighi della Banca stessa e del bilancio consolidato - in tema di segnalazioni di Vigilanza.

4. Ruoli e responsabilità

5.1 Capogruppo

Credito Fondiario, in qualità di Capogruppo, al fine di conferire un indirizzo e un governo unitario nell’assunzione di Attività di Rischio o nel trasferimento di servizi, risorse o obbligazioni verso i Soggetti, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo:

- trasmette alle Società Controllate la presente Policy ai fini del relativo recepimento, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2;
- determina il perimetro dei Soggetti a cui applicare la Policy per il Gruppo.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Credito Fondiario approva la presente *Policy* previo parere vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale in conformità alle previsioni contenute nella Parte III , Capitolo 11, Sezione III, della Circolare 285. Tenuto conto che la Banca non è una società quotata, è di minori dimensioni e complessità operativa, ai sensi del Paragrafo 1 delle citate disposizioni della Circolare 285, non è tenuta alla costituzione di un comitato interno all’organo con supervisione strategica, assegnando i relativi compiti a tutti gli Amministratori Indipendenti, fermi i poteri e le responsabilità proprie del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 1.2 che precede, con cadenza almeno triennale la necessità ovvero l’opportunità di procedere a una revisione della *Policy*, tenendo conto, tra l’altro, dell’efficacia dimostrata dalla *Policy* stessa nella prassi applicativa. Le delibere sulle eventuali modifiche della *Policy* sono approvate previo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale ai quali viene fornita, in virtù della presente *Policy*, completa e adeguata informativa preventiva in merito ai profili delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati oggetto di eventuali delibera dei competenti organi della Banca.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità, nonché sull'osservanza, della *Policy* ai principi e alle disposizioni dettate dalla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia ed emana i pareri previsti nei casi previsti dalla presente *Policy*.

5.2 Altre società facenti parte del Gruppo

Ai sensi della presente *Policy*, gli organi amministrativi delle Società Controllate prendono visione e recepiscono la presente *Policy*, adattando, ove necessario, la propria operatività interna per la gestione delle Operazioni con i Soggetti e i presidi per evitare possibili elusioni della disciplina dettata dalla normativa di Vigilanza come prevista dalla presente *Policy*, al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello del Gruppo.

Il recepimento della presente *Policy* avviene mediante istruzioni impartite agli organi e alle funzioni competenti delle Società Controllate ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti a carico delle stesse e dei relativi organi e funzioni.

5.3 Funzioni aziendali

Le funzioni aziendali coinvolte nelle procedure deliberative previste ai sensi della presente *Policy* sono le seguenti:

1) Operazioni con Soggetti Collegati:

- Struttura Aziendale Proponente appartenente a una società del Gruppo;
- eventuale parere richiesto, con riferimento a profili diversi da quelli oggetto della presente *Policy*, dalle previsioni contenute nell'apposito regolamento aziendale della Capogruppo relativo alle procedure deliberative degli organi sociali;
- Comitato Controlli Interni e Rischi della Capogruppo;

2) Operazioni in conflitto di interessi (nell'ambito delle attività di *servicing*):

- Struttura Aziendale Proponente appartenente a una società del Gruppo;
- Comitato Special Servicing o Comitato Large Exposure (per quanto di loro competenza) del Gruppo.

5. Misure organizzative

Vengono adottati i seguenti presidi volti a limitare il rischio che si verifichino situazioni di conflitti di interessi:

- a) definizione di barriere informative (cd. *Chinese Walls*) tra le diverse Strutture Organizzative, con l'obiettivo di contenere e monitorare quei flussi informativi che, influenzando indebitamente lo svolgimento delle attività da parte dei diversi soggetti aziendali, potrebbero generare potenziali conflitti di interessi, il tutto nel rispetto del principio di riservatezza secondo cui, la comunicazione di informazioni riservate non deve avvenire, se non strettamente richiesta, per lo svolgimento dei compiti assegnati e non contraria agli obblighi di riservatezza, salvo che la stessa non sia richiesta per legge; a tale riguardo si evidenzia che è stato emanato il "Regolamento Informazioni Riservate / Privilegiate");
- b) separazione organizzativa: la Banca adotta un modello organizzativo che prevede la segregazione delle attività che generano interessi tra loro conflittuali, attribuendone le responsabilità a differenti Strutture Organizzative, che riportano, ove possibile, a Responsabili diversi.

Qualora si palesi l'esigenza, la Banca può prevedere per la medesima struttura organizzativa un diverso livello di riporto gerarchico e funzionale.

Tuttavia, laddove non sia possibile garantire la separazione delle attività fra Strutture Organizzative e le stesse risultano collocate nell'ambito della medesima divisione / area, è necessario assicurare l'assegnazione e la ripartizione dell'Operazione tra risorse distinte e l'adozione di adeguati controlli di linea.

Le Società Controllate adottano un modello organizzativo coerente con la presente policy e con gli eventuali altri indirizzi e direttive formulati dalla Capogruppo, tenuto conto delle specificità di ciascuna di esse.

- c) Assegnazione di poteri e autonomie di delibera/approvazione: la Banca individua e disciplina livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interessi.

La Banca, infatti, adotta un sistema di poteri delegati strutturato secondo più livelli decisionali al fine di garantire la separazione e l'autonomia delle decisioni.

Il presente documento trova applicazione anche nei confronti dei seguenti contesti:

- i) selezione, assunzione, valutazione e remunerazione e disciplina del Personale, e gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con la Banca,
- ii) selezione dei legali e fornitori, negoziazione e contrattazione con gli stessi, e gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con la Banca, le Società Controllate e/o i relativi mandanti.

In particolare, la Banca adotta idonei presidi volti ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione del Personale non favoriscano situazioni di conflitto di interessi. Le Società Controllate assicurano il recepimento di tali presidi all'interno delle proprie procedure.

Per la corretta individuazione delle situazioni di conflitto di interessi e la conseguente gestione, è necessario che il Personale adotti comportamenti idonei e sia a conoscenza della disciplina in materia di conflitti di interessi. A tal fine, la Capogruppo e le società del Gruppo assicurano la continua formazione del Personale in materia.

6. Operazioni con Soggetti Collegati

6.1 Tipologie di Operazioni

Ai fini della presente Policy, le operazioni cui prende parte la Banca si distinguono, in base alle dimensioni, in Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza. A loro volta, le operazioni di Maggiore e Minore rilevanza sono ulteriormente distinte in:

1. Operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB;
2. Operazioni con o tra Società Controllate;
3. Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci;
4. Operazioni oggetto di delibere quadro e
5. Operazioni Urgenti.

Le Operazioni, come sopra distinte, sono assoggettate a procedure istruttorie e deliberative tra di loro differenziate (e per talune delle sopra indicate Operazioni sono previste esenzioni o deroghe alle previsioni contenute nella presente Policy).

Si riportano di seguito le definizioni rilevanti ai fini delle operazioni sopra elencate:

“Operazione di Maggiore Rilevanza”, l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati è superiore alla soglia del 5%, calcolata secondo quanto riportato alla voce “Indice di rilevanza del controvalore” (rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri (tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ove redatto) di cui alla Parte III, Capitolo 11, Allegato B, della Circolare 285. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” di cui alla Parte III, Capitolo 11, Allegato B, della Circolare 285; e

“Operazione di Minore Rilevanza”, l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di Maggiore Rilevanza, ivi incluse le Operazioni di importo esiguo.

Le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza sono ulteriormente classificate in:

1. **“Operazioni ex art. 136 TUB”**, Operazioni ricomprese nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari prevista dall’articolo 136 TUB;
2. **“Operazioni con o tra Società Controllate”**, le Operazioni effettuate dalla Banca con proprie Società Controllate o Società Collegate, ovvero le Operazioni che vengono effettuate tra Società Controllate di Credito Fondiario. Rientrano nella categoria anche le operazioni compiute dalle Società Controllate e oggetto di disamina o approvazione da parte della Banca (c.d. Operazioni “per il tramite”).
In particolare, si intendono realizzate “per il tramite” di Società Controllate, tutte le Operazioni soggette - per effetto di regolamenti o di normative interne o comunque di fatto assoggettate - a esame preventivo ovvero approvazione da parte dei competenti organi della Banca, e segnatamente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
Alle Operazioni con o tra Società Controllate si applicano, con riguardo al procedimento relativo alle Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dalla presente Policy;
3. **“Operazioni di competenza dell’Assemblea”**, le Operazioni oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci della Banca in conformità a disposizioni normative (legislative e regolamentari);
4. **“Operazioni oggetto di delibere-quadro”**, Operazioni omogenee e sufficientemente determinate da effettuarsi a cura della Banca o delle Società Controllate, in base a delibere-quadro assunte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con le seguenti Parti Correlate:
 - a) soggetti controllati da Credito Fondiario, anche congiuntamente con terzi, o sui quali la Banca esercita una influenza notevole;
 - b) Società Collegate alla Banca;
 - c) Joint Venture in cui la Banca o una Società Controllata vi partecipi.Le delibere-quadro hanno efficacia pari a massimo un anno e, in particolare, alle Operazioni realizzate sulla base delle stesse si applicano le esenzioni e deroghe previste dalla presente Policy.
Ai fini dell’informativa in merito a tali Operazioni, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo viene fornita tempestivamente a seguito della conclusione dell’operazione dalla Struttura Proponente una completa informativa.
5. **“Operazioni urgenti”**, le Operazioni da effettuarsi in casi di necessità e urgenza e suscettibili di delibera da parte dell’organo competente ovvero di un organo o figura vicari

se previste dallo Statuto della capogruppo. Alle Operazioni Urgenti si applicano, rispetto al procedimento previsto per le Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dalla presente Policy, salvo diversa previsione dello Statuto della Capogruppo.

In ogni caso, le procedure deliberative previste dalla presente Policy si applicano anche alle operazioni, con soggetti collegati, escluse dai limiti prudenziali (ad es. intra-gruppo) e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

6.2 Esenzioni e deroghe

In conformità alle disposizioni contenute nella Parte III , Capitolo 11, Sezione III, Paragrafo 3.7, della Circolare 285, si individuano di seguito le Operazioni non soggette alle procedure deliberative previste ai sensi della presente Policy.

Operazioni di Importo Esiguo

Operazioni di Minore Rilevanza di importo esiguo non eccedente Euro 250.000, associato all'ammontare complessivo di ciascun Soggetto Collegato, tenuto conto dei fondi propri a livello consolidato risultante alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o del 31 dicembre più prossima rispetto alla data in cui deve essere compiuta l'operazione.

Ancorché non soggette alle disposizioni della presente Policy relative all'*iter* deliberativo da seguire, tali Operazioni formeranno oggetto di delibera dei soggetti competenti (ai sensi della struttura e articolazione di funzioni e deleghe tempo per tempo vigente), che saranno oggetto di informativa da parte della Struttura Proponente al primo Comitato Controlli Interni e Rischi della Capogruppo, successivo al perfezionamento dell'Operazione di Importo Esiguo.

Operazioni Urgenti

In casi di necessità e urgenza le Operazioni Urgenti che avrebbero dovuto essere soggette alle procedure stabilite dalla presente Policy sono adottate in deroga alle stesse. L'urgenza deve essere specificamente comprovata dal competente organo / struttura deliberante in base a circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali e tale circostanza forma oggetto di debita informativa a tutti gli organi sociali della Capogruppo.

In caso di Operazioni ricomprese nella competenza deliberativa – purché non esclusiva – del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione stesso e in ogni caso il Collegio Sindacale della Capogruppo devono essere informati delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'Operazione. Qualora uno o più degli organi destinatari

dell'informativa preventiva, o gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea. Ove l'Operazione Urgente sia di competenza di organi deliberanti diversi dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, saranno assicurati idonei tempestivi flussi informativi da parte delle Strutture Aziendali proponenti, di tipo aggregato, che consentano un adeguato monitoraggio (con frequenza annuale) delle Operazioni Urgenti, agli Amministratori Indipendenti della Capogruppo ai fini di eventuali interventi correttivi. Le Operazioni Urgenti deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in via d'urgenza ai sensi di statuto saranno riportate nell'ambito del relativo verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Operazioni effettuate con o tra società controllate (siano esse appartenenti o meno al gruppo bancario) nonché quelle con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati (es. partecipazioni di minoranza nelle SPV lege 130/99 detenute da Stichting di diritto olandese). In ogni caso sono assicurati flussi informativi da parte delle Strutture Aziendali proponenti, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

In ogni caso, tutte le Operazioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di comunicazione da parte delle Strutture Aziendali Proponenti alla Funzione Compliance che annoterà l'operazione in un apposito registro tenuto dalla stessa Funzione Compliance, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 "Il sistema dei controlli" della presente Policy.

6.3 Mappatura delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati

Tutte le Operazioni con i soggetti inclusi nel perimetro dei Soggetti Collegati sono riconducibili alle seguenti macro categorie:

- a) le Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti Soggetti Collegati.

Rientrano in questa categoria, oltre alle Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio, anche le operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali aventi impatto sul patrimonio – anche consolidato – della Banca.

b) le Operazioni come sopra definite.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale categoria:

- la stipula di contratti con fornitori / *outsourcer*;
- la sottoscrizione di nuovi mandati di *servicing*;
- la conclusione di operazioni di cessione/accollo di crediti ricevuti in gestione nelle quali, rispettivamente, la Banca e/o una Società Controllata: a) cede il credito a Soggetti Collegati ovvero, b) assume il debito verso i predetti soggetti.

6.4 Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e relativo censimento

La presente *Policy* prevede che, in via prudenziale, ogni Operazione con Soggetti Collegati, ad esclusione di quanto previsto al § 6.6 in relazione alle Operazioni di Importo Esiguo, venga sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il quale dovrà acquisire il preventivo parere degli Amministratori Indipendenti.

Preventivamente a tale fase deliberativa, le operazioni nei confronti delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati vengono sottoposte dalla Struttura Aziendale Proponente:

- a eventuale parere richiesto, con riferimento a profili diversi da quelli oggetto della presente *Policy*, dalle previsioni contenute nell'apposito regolamento aziendale relativo alle procedure deliberative degli organi sociali;
- al Comitato Controlli Interni e Rischi della Capogruppo con esclusione delle "Operazioni di Importo Esiguo".

Nel caso di Struttura Aziendale Proponente di una Società Controllata, in conformità con le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.2, la valutazione sarà approvata dal Direttore Generale della stessa società o da persona da lui delegata, ovvero, a seconda dei casi, o da persona delegata dall'Amministratore unico.

Nell'ambito dell'attività di definizione del perimetro dei Soggetti a cui applicare la *Policy* di Gruppo, e in particolare ai fini dell'identificazione dei Soggetti Collegati, la struttura Corporate Affairs della Capogruppo - in conformità alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza - effettua il

censimento delle Parti Correlate a livello consolidato del Gruppo. In particolare, vengono identificati gli Esponenti Aziendali delle società del Gruppo, gli azionisti rilevanti (ovvero coloro che detengono una quota superiore al 10% del capitale della Banca o di una Società Controllata) e il c.d. "personale più rilevante" previsto nelle *"Politiche e prassi di Remunerazione e Incentivazione"* del Gruppo, la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio consolidato del Gruppo.

La struttura Corporate Affairs della Capogruppo rivede almeno annualmente l'elenco delle Parti Correlate, avvalendosi anche del supporto delle competenti funzioni aziendali, in conformità a quanto disposto dalla presente Policy. In particolare, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento del perimetro di censimento viene eseguito in ogni caso successivamente all'approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione da parte dell'Assemblea; tale aggiornamento è volto a garantire un costante allineamento tra i soggetti classificati come collegati e censiti come tali all'interno del file .xls mantenuto dalla citata struttura e quanto presente nell'anagrafica XF.

In occasione dell'avvio di un rapporto con una Parte Correlata (ivi incluse la nomina ovvero l'assegnazione di un incarico a un Esponente Aziendale/dirigente con responsabilità Strategica della Capogruppo e/o della Società Controllata intermediario vigilato), inoltre, la struttura Corporate Affairs si attiva per la richiesta (e la conseguente raccolta e censimento) di informazioni sui Soggetti Connessi alla Parte Correlata stessa, inclusi gli Stretti Familiari. Nella lettera di richiesta sono anche evidenziate le indicazioni della Banca d'Italia circa il dovere della Parte Correlata di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

In particolare, l'elenco dei Soggetti Collegati (Parte Correlata e Soggetto Connesso), completato e inserito nel sistema informativo XF della Capogruppo a cura della struttura Corporate Affairs (ambiente Anagrafe Generale – Gestione anagrafica) e integrato con gli applicativi a cura della struttura Information Technology (IT), consente alle Strutture Aziendali Proponenti competenti di avere, fin dalla fase di instaurazione del rapporto, la consapevolezza di operare su un Soggetto Collegato, al fine di osservare la procedura deliberativa specificamente prevista e assicurare la verifica costante del rispetto del limite alle Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati.

Con riferimento agli assetti organizzativi e al sistema dei controlli interni che devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e della procedura deliberativa stabiliti dalla Banca d'Italia finalizzati a perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con

Soggetti Collegati è stato affidato alla struttura Corporate Affairs, su base consolidata, il compito di:

- individuare la relazione tra la Parte Correlata e ciascuno dei Soggetti Connessi e tra ciascuno dei Soggetti Collegati;
- nel caso di modifiche/variazioni all'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, procedere al relativo aggiornamento all'interno dell'ambiente Anagrafe Generale di XF entro il penultimo giorno lavorativo del mese solare in cui si è verificata (ovvero è stata comunicata) la modifica/variazione;
- individuare le relazioni intercorrenti tra la Banca e le Società Controllate, dalle quali possa derivare la qualificazione della controparte quale Parte Correlata o Soggetto Collegato.

A valere sui dati al 31 dicembre di ciascun anno viene predisposta dall'Area Finance apposita informativa che viene presentata dal Chief Financial Officer al Comitato Controllo Interni e Rischi e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, i quali, inoltre, sono informati alla prima occasione utile se sono poste in essere esposizioni verso soggetti collegati che eccedono il minore tra gli importi 250.000 euro e il 2% dei fondi propri a livello consolidato.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate a cura della struttura Bank Regulatory Reporting alla Banca d'Italia con la periodicità trimestrale.

Al fine di estendere alle Società Controllate i presidi di cui al presente paragrafo, la Banca adotta sistemi informativi idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e che consentano alla Capogruppo di monitorare costantemente il rispetto del limite consolidato delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati (v. *infra* paragrafo 6.5).

6.5 Limiti alle Attività di Rischio

Nel rispetto dei limiti riferiti ai fondi propri consolidati e determinati in conformità alle previsioni contenute nella Parte III, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 1.1 della Circolare 285, l'assunzione di Attività di Rischio da parte di una società del Gruppo nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (determinato a livello di Gruppo) deve essere contenuta entro i limiti dei fondi propri previsto dalla Circolare 285 (Parte III, Capitolo 11, Sezione II, paragrafi 1.1 e 1.2), come indicati nella tabella di seguito riportata:

	Esponenti Aziendali	Partecipanti di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Altri Partecipanti e soggetti diversi dai Partecipanti	Soggetti sottoposti a Controllo o Influenza Notevole
Limiti	5%	Parti Correlate non finanziarie		

consolidati	5%	7,50%	15%
	Altre Parti Correlate		
	7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%		

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (Parte Quattro CRR)

Nel rispetto dei limiti consolidati, la banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali (Parte III Titolo V, Capitolo 11, Allegato A, della Circolare 285).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

Non sono incluse nei citati limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR.

Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Nel caso in cui tra il Gruppo e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o di una Società Controllata (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca, anche per conto di una Società Controllata, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di

Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale, previo parere del Comitato Controlli Interni e Rischi. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o nelle società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi fino a quando l'Attività di Rischio non sia ricondotta entro i limiti.

Il Comitato Controlli Interni e Rischi valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale e del Gruppo, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Le Attività di Rischio connesse a Operazioni tra società del Gruppo sono escluse dai predetti limiti consolidati di cui al paragrafo 1 della Parte III, Capitolo 11, Sezione II, della Circolare 285.

6.6 Procedure deliberative

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati è attribuito un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti e, nei casi previsti dalla presente Policy, al Collegio Sindacale.

I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti e, in caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti nel caso di "Operazione di Maggiore Rilevanza", al Collegio Sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

L'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con Soggetti Collegati non esime tutti gli altri amministratori dalle responsabilità attribuite al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo dalla legge o dallo Statuto.

La procedura per il compimento di Operazioni con Soggetti Collegati si articola nelle seguenti tre fasi: a) fase istruttoria; b) fase pre-deliberativa; e c) fase deliberativa.

a) Fase istruttoria

La Struttura Aziendale Proponente (responsabile dell'istruttoria), in occasione dell'avvio delle attività volte alla strutturazione dell'operazione, svolge i necessari approfondimenti volti a

verificare *in primis* se la citata operazione possa essere classificata o meno come Operazione con Soggetti Collegati.

In particolare, la Struttura Aziendale Proponente, in base alle caratteristiche dell'operazione oggetto di valutazione, con il supporto della struttura Corporate Affairs, svolge una valutazione preliminare circa:

- la riconducibilità dell'operazione ad una delle fattispecie rilevanti ai sensi della presente *Policy*, compresi i casi di esenzione e deroga previsti;
- la riconducibilità della controparte nell'ambito dei Soggetti Collegati; ove la controparte non sia ricompresa nell'elenco dei Soggetti Collegati, la Struttura Aziendale Proponente provvede a richiedere alla controparte le informazioni necessarie al fine di verificare l'estraneità della stessa rispetto all'elenco dei Soggetti Collegati, provvedendo, se del caso, a comunicare alla struttura Corporate Affairs la necessità di integrare il citato elenco. Nel caso tale preliminare verifica si dovesse concludere con esito negativo, la Struttura Aziendale Proponente proseguirà con l'iter deliberativo "ordinario" previsto dalla Banca. Differentemente, in caso di esito affermativo, sarà necessario seguire l'iter disciplinato dalla presente *Policy*.

La Struttura Aziendale Proponente è tenuta inoltre, coinvolgendo la struttura Bank Regulatory Reporting, a verificare in fase di istruzione che la conclusione dell'Operazione avvenga nel rispetto dei limiti prudenziali di cui al § 6.5, così da evitarne - anche inconsapevolmente - il superamento.

La Struttura Aziendale Proponente nell'ipotesi in cui, all'esito della predetta analisi preliminare, ritenga che l'Operazione sia rilevante ai fini della *Policy* e che non ricorrano casi di esenzione o deroga, compila un documento al cui interno devono essere almeno presenti:

- le ragioni per le quali si è ritenuto che l'operazione sia rilevante ai fini della *Policy* e che non ricorrano casi di esenzione o deroga;
- la/le controparte/i dell'Operazione e la natura della correlazione con la/le stessa/e;
- le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti che la stessa produrrebbe dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e termini dell'Operazione;
- le condizioni economiche; nel caso in cui la fase istruttoria si concluda evidenziando che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi oggettivi a supporto della conclusione;

- la motivazione delle condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza per la società, tenuto conto del complesso delle circostanze e delle caratteristiche peculiari dell'Operazione.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto precede, gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso il recepimento di un flusso informativo completo e tempestivo. Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria per conto della Capogruppo.

b) Fase pre-deliberativa

Al Comitato Controlli Interni e Rischi, incaricato di rilasciare un parere motivato sull'Operazione, viene fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

Facendo seguito alle riunioni dei citati comitati, al fine di assicurare agli Amministratori indipendenti una approfondita conoscenza dell'Operazione, la Struttura Aziendale Proponente fornisce a tali amministratori, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Agli Amministratori indipendenti viene altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. In esito alla disamina condotta, gli Amministratori Indipendenti rappresentano al Consiglio di Amministrazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate.

c) Fase deliberativa

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

1) Parere degli Amministratori Indipendenti

Gli Amministratori Indipendenti, esaminata la documentazione ricevuta dalla Struttura Aziendale Proponente, rilasciano al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere preventivo, motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere viene reso prima dell'assunzione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il parere devono contenere almeno i seguenti profili:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

In aggiunta a quanto indicato per le Operazioni di Minore Rilevanza, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza la relativa delibera di approvazione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, salvo che la competenza sia attribuita all'assemblea dei soci dalla legge o dallo Statuto della Banca, e solo in relazione alle Operazioni sulle quali gli Amministratori indipendenti abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono sottoposte a parere del Collegio Sindacale (che può essere rilasciato anche in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato) al quale è stata fornita adeguata informativa sull'Operazione (e.g., con riguardo ai tempi e ai contenuti della stessa), ai fini della verifica dell'interesse della società al compimento della stessa Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2) Delibera del Consiglio di Amministrazione

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Qualora uno o più dei soggetti coinvolti (gli Amministratori Indipendenti o, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di parere degli Amministratori Indipendenti negativo o condizionato a rilievi, il Collegio Sindacale) abbia reso parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate.

Le Operazioni effettuate sulle quali gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale, come sopra precisato, abbiano rilasciato parere negativo ovvero abbiano formulato rilievi sono portate, annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

- 3) Operazioni, concluse con Soggetti Collegati che comportano il trasferimento di risorse, servizi obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione

Si applicano tutti i presidi di cui al precedente punto 2, ad eccezione dei limiti prudenziali, che non trovano applicazione nella misura in cui le Operazioni in oggetto non implicano l'assunzione di Attività di Rischio ai sensi della Circolare 285.

- 4) Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali

In caso di Operazioni che, in sede d'esecuzione, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, di importo:

- i) inferiore a Euro 250.000 (o l'equivalente valore espresso in diversa moneta), la rendicontazione periodica prevista a favore degli organi aziendali competenti deve specificare che si tratta di Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati; e
- ii) pari o superiore a Euro 250.000 (o l'equivalente valore espresso in diversa moneta), troveranno applicazione i presidi autorizzativi regolati nella presente Policy.

Riguardo alla determinazione del valore dell'Operazione ai fini dei precedenti punti i) e ii), dovrà essere fatto riferimento, a seconda dei casi, al valore della perdita a bilancio (anche in caso di accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali o di passaggio a sofferenza).

6.6.1 Altre fattispecie di Operazioni oggetto di delibera

Le **Operazioni ex art. 136 TUB**, che per natura coinvolgono gli Esponenti Aziendali della Banca, sono assoggettate al seguente *iter* deliberativo:

- fase pre-deliberativa: viene fornita con congruo anticipo un'informativa in merito ai profili dell'Operazione (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) agli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale, ai quali non è richiesto il rilascio di un parere;
- fase deliberativa: le Operazioni ex art. 136 TUB non possono avere a oggetto l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura o il compimento di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con le società del Gruppo, salvo che siano approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale e con l'esclusione dell'Esponente Aziendale interessato.

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito (i) all'interesse al compimento dell'Operazione, (ii) all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione, (iii) alle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni e profili caratteristici dell'Operazione

rispetto a quelli standard o di mercato, e (iv) alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A tale riguardo si evidenzia quanto segue:

- anche per le operazioni con Esponenti Aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB occorre valutare se l'operazione possa essere o meno ricompresa tra attività di rischio (così come definita al paragrafo 6.5); infatti, in caso tale verifica si concluda con esito positivo, in aggiunta ai vincoli propri dell'iter approvativo specifico delle operazioni con Esponenti Aziendali, l'operazione potrà essere conclusa solo previa verifica dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio verso soggetti collegati;
- la procedura per le operazioni ex art. 136 TUB si applica anche agli incarichi professionali e l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia, in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- l'Esponente Aziendale interessato è tenuto a dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;

In caso di **Operazioni oggetto di delibere-quadro** con Parti Correlate, le relative delibere-quadro sono assunte per classi di Operazioni omogenee.

Le delibere-quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni in oggetto e, in particolare:

- l'indicazione dei Soggetti interessati dall'Operazione;
- le tipologie di Operazioni, con evidenza del criterio utilizzato per determinare la tipologia stessa. Qualora il compimento dell'Operazione comporti l'assunzione di Attività di Rischio, saranno utilizzate le tipologie previste dalla regolamentazione interna della relativa attività;
- per ogni tipologia, il limite massimo delle Attività di Rischio assumibili, ovvero del controvalore dell'Operazione;
- criteri e, ove possibile, i limiti delle condizioni economiche dell'Operazione;
- indicazione degli organi, delle strutture o dei criteri di identificazione degli organi/strutture competenti a deliberare le singole Operazioni.

Qualora un'Operazione, in astratto ricompresa nelle tipologie contemplate dalla delibera-quadro, in concreto non soddisfi i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza che individuano le Operazioni autorizzate dalla delibera-quadro, la stessa Operazione non potrà

essere eseguita in esecuzione della delibera-quadro e sarà soggetta alle regole procedurali generali stabilite ai sensi della presente Policy.

Ai fini della distinzione tra le procedure applicabili alle Operazioni, le delibere-quadro indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto dell'Operazione, l'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento in via cumulativa, nonché la motivazione delle condizioni ivi previste. In particolare, la Capogruppo assicura il rispetto del limite consolidato delle Attività di Rischio previsto dalla presente Policy, prevedendo adeguati flussi informativi sul *plafond* determinato in ossequio alle delibere-quadro adottate e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole società del Gruppo.

Si precisa che le singole Operazioni "di esecuzione" a valere sulle delibere-quadro non sono soggette alle procedure deliberative previste dalla presente Policy, fermo restando che l'esecuzione delle stesse deve formare oggetto di completa tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e alla Funzione Compliance da parte della Struttura Proponente dopo la conclusione dell'operazione.

Per le **Operazioni di competenza dell'Assemblea**, le proposte deliberative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, che le presenta, per la relativa deliberazione, all'assemblea dei soci. Le regole previste nel presente paragrafo 6.6 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

7. Gestione degli interessi personali del Personale diverso dai Soggetti Collegati

Ferme restando le regole definite per i Soggetti Collegati, tutto il Personale (e.g., gli organi amministrativi, di direzione e controllo, i dipendenti e gli eventuali collaboratori della Banca e/o delle Società Controllate), nell'esercizio delle rispettive funzioni, deve evitare ogni situazione e tutte quelle attività che possano generare un conflitto con gli interessi della Banca e/o delle Società Controllate, non solo effettivo, ma anche potenziale, e che possa intaccarne l'indipendenza di giudizio e di scelta che risulti incompatibile con i propri doveri di ufficio. In particolare, il Personale deve astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività confliggenti con gli interessi della Banca o delle Società Controllate, o comunque incompatibili con i propri doveri.

In ogni caso, l'Esponente Aziendale, chi riveste funzioni di amministrazione, direzione e controllo in Società Controllate, nonché il dipendente o collaboratore aziendale che abbia un ruolo istruttorio, di proposta, di decisione o di controllo in una determinata Operazione, ovvero il responsabile gerarchico di tali soggetti, il quale vanta nell'Operazione stessa un interesse personale — diretto o indiretto — anche solo concorrente e non in conflitto con quello

aziendale, deve dichiarare l'insorgere della situazione di interesse personale al proprio responsabile gerarchico (o, nel caso dei collaboratori, al proprio referente aziendale), il quale ne valuta la rilevanza e il rischio di potenziale conflitto e, se del caso, ne dispone l'assegnazione ad altre risorse o provvede alla diretta trattazione di esso.

Le misure di prevenzione disposte nel presente paragrafo devono trovare applicazione anche per le Operazioni che ricadono già nell'ambito della regolamentazione prevista nell'ambito di rapporti con Soggetti Collegati o comunque rilevanti per l'art. 53 o per l'art. 136 TUB.

Ai presenti fini, un interesse personale è determinato da qualunque circostanza o rapporto estranei alle funzioni aziendali svolte e che, in specifica connessione con l'Operazione trattata, possa dare luogo a (o sacrificare) un'utilità (anche in termini economici) riferibile direttamente o indirettamente all'Esponente Aziendale, chi riveste funzioni di amministrazione, direzione e controllo in Società Controllate, nonché al dipendente o al collaboratore.

L'interesse personale si pone in conflitto con l'interesse della Banca o delle Società Controllate laddove quest'ultimo interesse possa essere compromesso, anche in parte, per effetto di un potenziale comportamento dell'interessato diretto a proteggere o agevolare il proprio interesse personale. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interesse qualora l'interesse personale interferisca, o possa interferire, con l'interesse della Banca o delle Società Controllate, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Banca o nelle Società Controllate.

Ai fini di quanto precede, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitti di interessi le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del Personale e/o degli Stretti Familiari in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- abuso della posizione del Personale in Banca o delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività lavorativa in modo che possa sorgere un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività professionali, di qualunque natura, presso clienti, fornitori, o soggetti concorrenti;
- accettazione di denaro, o altra utilità da esponenti di, o soggetti impiegati presso, società concorrenti o che intendono entrare in rapporti di affari con la Banca.

Ogni situazione che possa costituire conflitto di interesse, seppur potenziale, deve essere in maniera tempestiva comunicata alle strutture preposte della Banca, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile a tale situazione.

8. Operazioni nelle quali un Soggetto Collegato oppure un beneficiario del *servicing* siano portatori di un interesse personale in conflitto con quello di un altro Soggetto Collegato o di un altro beneficiario del *servicing*

In virtù dello svolgimento da parte della Banca e delle società strumentali dalla stessa controllate dell'attività di *servicing*, la Capogruppo applica determinate disposizioni dettate dalla Circolare 288 in materia di conflitti di interessi di Soggetti Collegati o beneficiari nell'ambito di Operazioni connesse all'attività di *servicing* svolta.

In particolare, la Circolare 288 prevede nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 5.3, "Conflitti di interesse" (attività di *servicing*) quanto segue:

"I servicer identificano i conflitti di interesse che possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate al servicer e di compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione, a condizione che sia assicurata adeguata tutela all'interesse dei portatori dei titoli.

I servicer si dotano di un processo per la gestione dei conflitti di interesse. Tale processo, opportunamente formalizzato e documentato, identifica aree/processi/attività che possono generare conflitti di interesse, prevede i presidi necessari a prevenirli o gestirli, e definisce relativi compiti e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale processo prevede almeno che:

– nel caso in cui il servicer rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo "revolving" o "master trust" di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli "eligibility criteria" sia affidata ad una unità operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;

– nel caso in cui il servicer proceda al recupero dei crediti ceduti all'SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti nel medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il processo per la gestione dei conflitti di interesse è costantemente aggiornato e soggetto a revisione periodica da parte della funzione di revisione interna."

Particolare attenzione viene quindi rivolta alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi cui può essere esposta la Banca (o una Società Controllata) in proprio e/o come mandataria (eventualmente anche per conto di più mandanti con interessi non allineati fra loro), in ordine alla gestione di crediti per conto di terzi, ed in particolare di crediti cartolarizzati ai sensi della legge n. 130/1999, nonché ai relativi servizi accessori. La presente Policy intende fornire i criteri da seguire per l'identificazione dei conflitti di interessi nell'ambito della gestione delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la Banca (o una Società Controllata) ricopre il ruolo di *special servicer*, *special servicer oversight* (con poteri di veto sulle attività svolte dallo *special servicer* "esterno") e investitore, individuando i presidi più appropriati per la rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione.

I conflitti di interessi possono anche essere insorti in maniera involontaria in relazione alle attività svolte (esempio: la Banca si avvede che, nell'ambito di un'esecuzione immobiliare dove è intervenuto per conto del mandante A, vi è anche un credito giudizialmente azionato, o azionabile, per conto del mandante B).

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interessi rilevanti nell'attività di *servicing*, si considera quale criterio essenziale la presenza di interessi economicamente non allineati, fra i quali (a titolo esemplificativo) le ipotesi in cui la Banca (o una Società Controllata):

- 1) sia portatore di un interesse non derivante dall'attività di *servicing* prestata, e distinto da quello del *noteholder* o mandanti;
- 2) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di taluni clienti rispetto ad altri;
- 3) svolga la medesima attività dei *noteholder* o mandanti in concorrenza con gli stessi;
- 4) riceva o possa ricevere, in relazione all'attività di *servicing*, un incentivo sotto forma di denaro, beni, servizi, diverso dalle commissioni o competenze normalmente e/o contrattualmente connesse all'attività di *servicing* stessa.

Ai fini della identificazione dei conflitti di interessi occorre tener conto, in particolare, di quei conflitti che:

- i) possono derivare dal Personale e dai fornitori / *outsourcer*;
- ii) possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate alla Banca e dei compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto ai sensi della legge 130/1999;
- iii) possono eventualmente crearsi tra posizioni gestite dalla Banca (o dalla Società Controllata) e appartenenti a diversi portafogli di crediti;
- iv) possono derivare dalle operazioni con Soggetti Collegati.

Qualora, nell'ambito di un'attività/Operazione delle società del Gruppo, il Personale versi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, questi, nell'ambito dell'Operazione stessa, non potrà di norma ricoprire alcun ruolo esecutivo e dovrà rimettere la decisione al proprio superiore gerarchico, fino ad arrivare al Comitato Special Servicing volta per volta competente o al Comitato Large Exposure ovvero alle mandanti (per le attività rientranti nell'ordinaria attività di *servicing*) nonché al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (in caso di conflitto di interessi di un Esponente Aziendale ovvero in caso di operazioni con Soggetti Collegati - al riguardo si rimanda al precedente paragrafo 6.6).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di *servicing*, il processo di gestione dei conflitti di interessi dovrà almeno prevedere che:

- nel caso in cui il *servicer* rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo "revolving" o "master trust" di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli "eligibility criteria" sia affidata ad un'unità operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;
- nel caso in cui il *servicer* proceda al recupero dei crediti ceduti alla SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti nel medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Dovrà altresì essere assicurato:

- a) che la Banca coltivi gli interessi dei crediti cartolarizzati in caso di conflitto rispetto a crediti non cartolarizzati,
- b) che la Banca si astenga dal rappresentare interessi della cartolarizzazione laddove in conflitto con interessi propri della Banca stessa o di alcuna delle Società Controllate.

In nessun caso la Banca potrà prendere parte ai processi decisionali di società terze che partecipano al processo di recupero (ad es. alle procedure di vendita immobiliare) e perseguono interessi strutturalmente opposti ad interessi dei titolari dei crediti gestiti su mandato, sicché la Banca, al fine di poter continuare ad assumere o raccomandare specifiche decisioni nell'interesse dei *noteholder*, potrà offrire eventualmente a tali società terze solo assistenza di natura meramente logistica ed amministrativa alle loro operazioni.

Ai fini della gestione delle operazioni in oggetto, la Capogruppo adotta i seguenti presidi:

- a) Mappatura dei debitori in comune a più mandanti

La procedura informatica per la gestione dei crediti attualmente in uso consente di intercettare, oltre ai Soggetti Collegati già individuati, anche i debitori in comune a più mandanti, fornendo, sulla base delle informazioni disponibili internamente alla società, agli *asset manager* delle società del Gruppo / sub-servicer / consulenti esterni, incaricati della gestione dei crediti relativi ai debitori in comune mappati dalla procedura, la possibilità di attivare i processi di seguito descritti, che culminano con il parere sull'atto di gestione da parte del Comitato Special Servicing volta per volta competente ovvero da parte del Comitato Large Exposure per le posizioni di rispettiva competenza.

In particolare, nei sistemi gestionali REC / EPC è presente un alert che segnala l'esistenza di una situazione di potenziale conflitto in relazione a una posizione, specificando i portafogli interessati, e l'esistenza di rapporti tra l'intestatario e le "parti correlate" / "soggetti connessi" ('parte correlata' o 'soggetto collegato') del Gruppo.

L'*asset manager* al momento della conoscenza dell'esistenza di un conflitto, avvenuta dall'interrogazione dei gestionali REC / EPC è tenuto a contattare il proprio Responsabile "diretto" di struttura (di seguito "responsabile di struttura").

Tenendo presente che i citati alert prodotti dai gestionali REC / EPC non segnalano né l'origine del conflitto (non specificano se il conflitto origina dalla presenza in due o più portafogli dell'intestatario della posizione o di eventuali garanti) né i ruoli che Credito Fondiario ricopre nelle operazioni oggetto di conflitto, sono stati creati i due ulteriori report presenti nella intranet di Credito Fondiario (REPORTISTICA > CONFLITTO DI INTERESSI) e di CF Liberty Servicing (SHARE CREDITO FONDIARIO):

- A. il primo contenente tutti gli NDG (intestatario, cointestatario, garante) presenti in tutti i portafogli gestiti a vario titolo da Credito Fondiario; tale report viene aggiornato giornalmente dal personale competente della struttura IT;
- B. il secondo specifica quale/i ruolo/i sono ricoperti da Credito Fondiario / CF Liberty Servicing nell'ambito delle operazioni / portafogli gestiti (es. special servicer, *ron*, *investor*, etc.). Per completezza in relazione al ruolo di investitore sono stati menzionati anche i portafogli nei quali è investitore Elliott (azionista di maggioranza); tale report viene aggiornato al modificarsi dei ruoli a cura del personale della Funzione Compliance, su indicazione inviata via mail da parte della struttura SPV Account Management, e viene comunicato prontamente alla struttura IT incaricata del caricamento nelle citate intranet aziendali.

In considerazione della presenza all'interno del report di cui al punto A di dati sensibili relativi ad un elevato numero di debitori, si è deciso di limitare (anche ai fini privacy) l'accesso a entrambi i citati file esclusivamente ai seguenti soggetti:

- responsabili della struttura Special Servicing della Capogruppo;
- responsabili delle strutture a riporto di Special Servicing della Capogruppo;
- tutto il personale della struttura Special Servicing Monitoring & Reporting della Capogruppo;
- tutto il personale delle Funzioni di Controllo della Capogruppo e di CF Liberty Servicing;
- responsabili delle strutture di recupero crediti e di quelle a loro diretto riporto gerarchico di CF Liberty Servicing.

Il Responsabile di struttura, avendo l'autorizzazione per visionare i sopra menzionati report, effettuerà tutti gli opportuni approfondimenti (anche avvalendosi della struttura Special Servicing Monitoring & Reporting e della struttura Corporate Affairs della Capogruppo, quest'ultima in caso di Soggetto Collegato) e fornirà all'*asset manager* le indicazioni per procedere alle attività di recupero secondo quanto previsto dalla presente Policy e dei contratti che regolano le operazioni di cartolarizzazione ovvero la gestione delle operazioni con i "soggetti collegati" di cui al precedente paragrafo 6.

b) Criteria cui deve conformarsi l'atto di gestione del credito

I processi adottati sono finalizzati a far sì che, in linea di principio:

- l'atto di gestione del credito relativo a debitori in comune non pregiudichi o non privilegi gli interessi di nessuno dei Soggetti Collegati e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore in comune a più Soggetti Collegati e/o beneficiari del *servicing*;
- sia ricercata, per quanto possibile, la soluzione che ottimizzi i recuperi di tutti i portafogli coinvolti, in conformità ai principi della "*par condicio creditorum*" e dei legittimi gradi di prelazione, applicando criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il tutto, coerentemente nel rispetto delle previsioni contrattuali formalizzate nei singoli mandati di gestione e contratti di *servicing*.

A tal fine, si precisa che le convenzioni stipulate con i mandanti dei crediti conferiti in gestione alla Banca (o alle Società Controllate) prevedono di norma specifici presidi per la gestione dei crediti in comune a più beneficiari del *servicing*. Di conseguenza, gli atti di gestione dei crediti relativi ad eventuali debitori comuni a più beneficiari del *servicing* vengono compiuti in conformità alle disposizioni previste nei rispettivi mandati, che, di norma, prevedono, per specifiche tipologie di atti, l'assunzione del parere/*waiver* del relativo mandante o, se contrattualmente previsto, del rappresentante dei *noteholder*.

Gli *asset manager* sono pertanto tenuti a richiedere parere ai mandanti e ai rappresentanti dei *noteholders*, laddove contrattualmente previsto, ovvero, su base volontaria, nei casi in cui non sia individuabile una soluzione che consenta di non pregiudicare o di non privilegiare gli interessi di nessuno dei Soggetti Collegati e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore in comune a più Soggetti Collegati e/o beneficiari del *servicing*. L'invio della richiesta di pareri ai mandanti / rappresentanti dei *noteholders* è comunque subordinata alla condivisione dell'esistenza di una situazione di conflitto con il Comitato competente.

I pareri sono allegati dagli *asset manager* alle richieste di autorizzazione degli atti gestori, inviate al Comitato competente e opportunamente conservati.

Nel caso specifico di conflitto di interesse tra posizioni appartenenti a diversi mandanti (gestito vs gestito) si segnala che: in presenza di previsioni contrattuali contrastanti, ovvero in assenza di pattuizioni specifiche, ove la Banca (o la Società Controllata) non fosse in grado di ottenere un *waiver* da tutti i mandanti e/o di far loro approvare una linea di condotta concertata a fronte di adeguata informativa, la Banca (o la Società Controllata) dovrà avvisare formalmente i mandanti interessati e, in difetto di loro accordo, si limiterà ad eseguire atti non discrezionali e ad offrire un'assistenza puramente logistica e amministrativa, affinché ciascun mandante possa essere assistito da un proprio legale esterno al quale la Banca (o la Società Controllata) provvederà a trasmettere le relative istruzioni ricevute dalla mandante.

I suddetti presidi possono disapplicarsi relativamente agli atti di gestione del credito:

- la cui adozione è imposta da specifiche previsioni dei contratti di *servicing*; oppure
- che siano adottati per conto di mandanti i cui interessi siano interamente riconducibili alla Banca (es.: conflitto tra atti relativi a veicoli di auto cartolarizzazione le cui *notes* sono interamente detenute dalla Banca);
- atti adottati in esecuzione di strategie di gestione di portafogli oggettivamente differenziate.

I Comitati Special Servicing e Large Exposure verificano, per quanto di competenza, che l'atto di gestione del credito non pregiudichi o non privilegi gli interessi di nessuna dei Soggetti Collegati e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore.

c) Attività di monitoraggio

Si segnala che, attraverso le procedure informatiche, viene svolta in maniera continuativa un'attività di monitoraggio dell'insorgenza di possibili situazioni di conflitti d'interesse. Le

informazioni contenute nei citati sistemi informatici possono essere oggetto di estrazione a fini di analisi e reporting.

d) Informativa al Consiglio di Amministrazione

Il *Chief Servicing Officer* provvederà ad informare, con cadenza almeno annuale, il Comitato Controlli Interni e Rischi e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sui pareri espressi dai Comitati Special Servicing e dal Comitato Large Exposure in relazione alle operazioni che presentano conflitti di interessi.

9. Operazioni di mercato aventi ad oggetto portafogli gestiti dal Gruppo

Nel corso di operazioni che abbiano ad oggetto il potenziale acquisto da parte di uno dei Soggetti di portafogli di società in gestione, la Capogruppo adotta specifici presidi volti a garantire che non sia consentito l'accesso alle informazioni relative al portafoglio oggetto di potenziale acquisizione da parte di esponenti o rappresentanti di soggetti riconducibili a detto Soggetto (*i.e.* dipendenti, consulenti o soggetti assimilabili), se non nel rispetto degli accordi che saranno raggiunti con il beneficiario del *servicing*.

Dovranno essere inoltre stabiliti specifici presidi (*e.g.*, *Chinese Wall*) in caso di attività di *due diligence* svolte dalle società del Gruppo per conto di terzi su portafogli in gestione affidati a una società del Gruppo, volti a garantire sia il coinvolgimento di *team* interni distinti dai gestori dei portafogli oggetto di *due diligence* sia la separatezza delle informazioni, nel rispetto degli impegni assunti con il beneficiario del *servicing*.

10. Il sistema dei controlli

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Capogruppo assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente Policy. Essi perseguono altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

Le soluzioni adottate sono adeguate alle caratteristiche e strategie del Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità, ed efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere del Comitato Controlli Interni e Rischi, sentito il Collegio Sindacale, approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati del Gruppo.

I processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono attribuiti alla Funzione Risk Management, alla Funzione Compliance ed alla Funzione Internal Audit della Capogruppo.

In particolare:

- 1) la **Funzione Risk Management** cura la misurazione dei rischi - inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture ed unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e assicura, con comunicazioni periodiche, che le diverse strutture ed unità operative siano in grado di conoscere l'andamento e l'ammontare delle Attività di Rischio, assunte nei confronti dei Soggetti Collegati, rispetto ai fondi propri individuali e consolidati; riferisce con periodicità almeno annuale al Comitato Controlli Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su tali attività;
- 2) la **Funzione Compliance** verifica l'esistenza ed affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna al Gruppo. Con periodicità almeno annuale la Funzione di Compliance riporta al Comitato Controlli Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale gli esiti delle verifiche effettuate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i controlli di secondo livello posti in essere dalla Funzione di Compliance potranno riguardare la verifica del rispetto dei seguenti profili:

- individuazione dei Soggetti Collegati;
 - limiti prudenziali stabiliti per le Attività di Rischio assunte nei confronti dei Soggetti Collegati;
 - corretta classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
 - procedure deliberative da adottare in caso di Operazioni con Soggetti Collegati;
 - procedure di *reporting*;
- 3) la **Funzione Internal Audit**, infine, verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della Banca e, eventualmente, al Collegio Sindacale, e riferisce con periodicità almeno annuale al Comitato Controlli

Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e, in generale, sui conflitti di interessi, se del caso suggerendo revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

In tutte le occorrenze nelle quali si ravvisino ipotesi di conflitti di interessi, le azioni poste in essere per valutare e gestire il conflitto (pareri dei Comitati Special Servicing o del Comitato Large Exposure per i conflitti relativi all'attività di *asset management*, ovvero verbali dei Comitati Business o Crediti e Investimenti (per quanto di loro competenza), del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per i conflitti relativi alle operazioni con Soggetti Collegati) devono essere sempre chiaramente documentate per iscritto negli atti della Banca o delle società del Gruppo, facendo menzione in ciascun caso delle soluzioni eventualmente adottate per evitare, dirimere e/o evidenziare il conflitto stesso, nonché delle eventuali astensioni dal processo decisionale e/o dichiarazioni di voto formulate.

A tale riguardo si evidenzia che, ad esclusione delle operazioni di competenza dei Comitati Special Servicing e del Comitato Large Exposure, la Funzione Compliance conserva le seguenti comunicazioni ricevute dalle Strutture Aziendali Proponenti:

- Operazioni con Soggetti Collegati: Modulo di sintesi dei risultati emersi in sede di attività istruttoria (allegato 4);
- Operazioni con Soggetti Collegati: Modulo di sintesi delle informazioni *post* delibera (allegato 5),

annotando in un apposito registro (il "Registro") tutte le informazioni contenute nei citati moduli ricevuti al fine di censire tutte le operazioni in conflitto rilevate.

Costituiscono sempre eccezione alla disciplina sui conflitti d'interessi i casi in cui la Banca abbia ottenuto un esplicito consenso (*waiver*) dalle relative controparti (laddove si tratti di norme derogabili), ovvero agisca senza discrezionalità (ad esempio nell'adempimento di obblighi di legge, o nell'esecuzione di specifiche istruzioni impartite da un mandante, o nel conformarsi a una decisione giudiziale).

11. IAS 24 e Segnalazioni di Vigilanza in materia di soggetti collegati

Con periodicità almeno annuale, la struttura Bank Accounting predispone una specifica rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate, come definite dai principi contabili

internazionali (IAS 24), allo scopo di consentire all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sulla Banca dei rapporti con le parti correlate.

Per Parte Correlata, ai sensi del Principio Contabile IAS 24, si intende *"una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio"*. Tale concetto di "correlazione" assume le seguenti connotazioni:

- a) soggetti che direttamente o indirettamente controllano la Banca, sono controllati dalla Banca o sono sottoposti a comune Controllo;
- b) le società collegate della Banca;
- c) i Soggetti Collegati;
- d) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (c) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole.

Le relazioni tra le Parti Correlate indicate nei punti a, b, c e d si intendono conformi alle disposizioni relative a società controllate (IAS 27/IFRS10), società sottoposte a Controllo Congiunto (IAS 31/IFRS 11) nonché società sottoposte a influenza notevole (IAS 28).

La normativa di Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate sia le attività di rischio in essere con i soggetti collegati sia le operazioni effettuate con la periodicità e il dettaglio descritti dalla disciplina prudenziale.

Le segnalazioni di vigilanza delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati hanno per oggetto le esposizioni per cassa (ad esempio finanziamenti, prestiti subordinati, ecc.) e le esposizioni fuori bilancio (ad esempio garanzie rilasciate) ascrivibili al soggetto sia nei casi in cui risulti essere intestatario sia nei casi in cui risulti essere cointestatario del rapporto.

L'invio delle segnalazioni deve essere effettuato trimestralmente da Bank Regulatory Reporting entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento trimestrale in conformità alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

La struttura Bank Accounting della Capogruppo ha la responsabilità della rendicontazione delle operazioni effettuate dalla Banca con le proprie Parti Correlate che sarà formalizzata, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca D'Italia, nella Parte H della nota integrativa e della predisposizione e dell'invio alla Banca d'Italia delle segnalazioni di vigilanza previste per i Soggetti collegati, secondo il disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente.

12. Allegati

Si allegano alla presente Policy alcuni ulteriori documenti volti a fornire la rappresentazione grafica (flow-chart) dei processi operativi/autorizzativi delle operazioni con soggetti collegati / in conflitto d'interesse (cfr. Allegato 1 - 2) e i flussi informativi che devono essere garantiti in relazione a ciascuna operazione e i relativi destinatari (cfr. Allegato 3).

Invece, gli Allegati 4 e 5 di seguito riportati contengono i moduli che ciascuna struttura proponente dovrà compilare al fine di comunicare alla Funzione Compliance le specificità di ciascuna operazione.

13. Contatti

Necessità	<i>Contatto</i>
Chiarimenti sul contenuto del presente documento	<i>Marco D'Angelo - Compliance</i>